

**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI DIFENSORI
(D'UFFICIO O DI FIDUCIA) DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO, NONCHÉ AI DIFENSORI D'UFFICIO DI IMPUTATI IRREPERIBILI NEI CUI
CONFRONTI SIA STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO,
RELATIVAMENTE A PROCEDIMENTI PENDENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE,
TRIBUNALE, GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA
PRELIMINARE**

PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1) D.P.R. 30.05.2002 n o 115 - Testo Unico in materia di spese di giustizia (artt. 74 — 145)

2) D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, detta legge 31 dicembre 2012, n. 247" (con allegate Tabelle Parametri Forensi) e successive modifiche apportate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147

Ogni riferimento contenuto nel D.P.R. 115/2002 a "tariffe professionali" deve oggi correlarsi ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modifiche.

Conseguentemente, al fine di stabilire gli importi degli onorari da liquidare ai difensori di imputati o parti civili ammessi a patrocinio a spese dello Stato ed equiparati (ex artt. 116 e 117 del D.P.R. 115/2002) si procederà coordinando il relativo testo con il recente D.M. n. 55/2014 e sue successive modifiche (da ultimo, Decreto 13 agosto 2022 n. 147), rispettando seguenti principi generali:

- L'art. 82 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti ... "
- L'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità del 27 dicembre 2013 n. 302) dispone che "Gli importi spettanti al difensore sono ridotti di un terzo.";
- L'art. 2 del D.M. 55/2014 oltre a precisare (al primo comma) che "il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera", stabilisce (al successivo comma secondo) che "oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate¹ in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione...").

Non possono in ogni caso essere superati i limiti previsti dal DM 55/2014 e dall'art 82 DPR 115/2002 in relazione al compenso complessivamente liquidato (escluso rimborso forf. e accessori di legge)

A) ISTANZA DI AMMISSIONE

Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, oltre quanto stabilito dall'art. 79 comma 1 lettera a, b, d DPR 115/2002, sarà ritenuta sufficiente l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79 comma 1, lett. c) D.P.R. 115/2002, con l'indicazione dell'importo specifico del reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per la quale è scaduto il termine di presentazione. Qualora l'istante dichiari un reddito complessivo



pari a "0", egli è tenuto a specificare da quali fonti attinga per la propria sopravvivenza (es. vitto e alloggio quotidiani da enti assistenziali). Ai sensi dell'art. 78 comma 2, l'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità con autenticazione della firma da parte del difensore.

Il Giudice procedente potrà, comunque, richiedere la produzione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 79, comma 3, D.P.R. 115/2002.

Nel caso di documentazione incompleta, il Giudice potrà concedere un termine per l'integrazione dell'istanza. In caso di mancato riscontro, alla scadenza del termine concesso il giudice provvederà al rigetto dell'istanza di ammissione.

Si precisa, inoltre, che con riferimento all'art. 79, comma 2, D.P.R. 115/2002, così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.157/2021 per i cittadini extracomunitari, qualora la certificazione dell'autorità consolare competente non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta (da effettuare con lettera raccomandata a/r ovvero PEC), si riterrà sufficiente, ai sensi dell'art.94, comma 2, D.P.R. 115/2002 la dichiarazione sostitutiva di certificazione dello straniero. La predetta richiesta all'autorità consolare deve contenere l'indicazione del numero di R.G.N.R. del procedimento nell'ambito del quale si chiede l'ammissione al patrocinio, nonché l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, a cui deve essere indirizzata la risposta dell'Autorità Consolare.

Per agevolare la Cancelleria, nonché per accelerare le notifiche dei decreti di ammissione (o di rigetto), l'istanza dovrà contenere l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore e quindi l'indirizzo PEC. Il difensore inoltre dovrà allegare prova documentale della propria iscrizione nell'elenco degli avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello stato ovvero dichiararlo con autocertificazione.

L'istanza dovrà, infine, essere depositata in originale presso l'ufficio competente alla registrazione dei P.S.S. ovvero mediante PEC o Portale con firma digitale (come richiesto dalla normativa in vigore).

L'interessato può riservarsi in udienza di depositare l'istanza di ammissione al P.S.S. presso la cancelleria competente, ovvero tramite PEC o Portale (come richiesto dalla normativa in vigore), entro i 20 giorni successivi ex. art. 109 DPR 115/2002. Decorso tale termine perentorio, l'eventuale ammissione avrà decorrenza dalla data effettiva di trasmissione o deposito dell'istanza presso l'ufficio del magistrato competente, con le modalità di cui sopra.

B) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione è effettuata, al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto. Al momento della richiesta di liquidazione (unica per ogni fase), in caso di ammissione al patrocinio, il difensore dovrà depositare i seguenti documenti:

- 1) Istanza di liquidazione, compilata secondo le indicazioni del presente protocollo riportate nei paragrafi successivi;
- 2) Istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
- 3) Decreto di ammissione;
- 4) Nota spese, compilata secondo le indicazioni del presente protocollo (indicando schema e numero o lettera corrispondente al caso specifico, senza allegare l'intero protocollo);
- 5) Verbali d'udienza (basta anche solo dell'ultima) e sentenza;
- 6) Giustificativi di spesa (ricevute, fatture, scontrini, ecc.) per eventuali richieste di rimborso spese documentate opportunamente rendicontate (il giudice può escludere dal rimborso

- le spese ritenute non necessarie). Ai sensi dell'art. 82 comma 2 DPR 115/2002 ai difensori fuori distretto non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale;
- 7) Ricevuta deposito telematico dell'istanza di liquidazione (con n. prot. SIAMM), se depositata anche in udienza.

I IPOTESI (deposito fuori udienza)

La richiesta di liquidazione dei compensi deve essere depositata con modalità telematica sul portale LSG GIUSTIZIA (come da indicazioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia del 20/12/2021) con allegata la nota spese ed i documenti di cui sopra, LIMITANDO LA PRODUZIONE AI DOCUMENTI PREVISTI DAL PRESENTE PROTOCOLLO (PER AGEVOLARE LA CANCELLERIA)

II IPOTESI (deposito in udienza)

L'istanza di liquidazione, contenente anche l'indicazione del punto del protocollo di riferimento sull'applicazione dei compensi, e l'autocertificazione del difensore di iscrizione nell'elenco degli Avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello Stato, dovrà essere presentata in udienza (all'esito della discussione e comunque entro la conclusione della fase processuale) fornendo la prova dell'avvenuto deposito telematico sul portale LSG GIUSTIZIA (come da indicazioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia del 20/12/2021) con allegata la nota spese ed i documenti di cui sopra (ad eccezione di quelli indicati al punto 5). Le Istanze Web relative a richieste da depositare in udienza devono contenere nel campo "Comunicazioni sull'istanza" (presente nella prima schermata di compilazione dell'istanza) la dicitura "ISTANZA DA DEPOSITARE IN UDIENZA".

In detta ipotesi, si depositerà in udienza solo l'originale dell'istanza già depositata telematicamente.

La liquidazione è disposta dal Giudice, contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che definisce la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore.

Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel verbale di udienza. Ove il giudice non provveda in udienza o riservi la propria decisione in merito al giudizio, il decreto di liquidazione verrà in ogni caso emesso al più presto e comunque non oltre il deposito della decisione riservata.

Al fine di mettere il Giudice nella condizione di emettere immediatamente il decreto di liquidazione, le note dovranno essere presentate nel rispetto degli schemi allegati, nei quali si fa riferimento a liquidazioni standard per le tipologie di procedimenti più frequenti.

C) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE GIUDICE DI PACE

L'istanza di liquidazione dovrà:

- nell'interesse della parte civile essere presentata IN UDIENZA (all'esito della discussione o comunque entro la conclusione della fase processuale) fornendo la prova dell'avvenuto deposito telematico;
- nell'interesse dell'imputato potrà essere depositata in una delle due ipotesi del punto precedente (FUORI UDIENZA o IN UDIENZA, quest'ultima modalità preferibile).

D) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO DEGLI CD. "INSOLVIBILI" (ART. 116 D.P.R. 115/2002) E DEGLI IMPUTATI CD. "IRREPERIBILI DI FATTO".

Il **difensore di ufficio** degli cd. "insolvibili" e degli imputati cd. "irreperibili di fatto", oltre all'istanza di liquidazione redatta conformemente al protocollo sopra indicato, **dovrà produrre**:

Per i **cd. "insolvibili"**:

- 1) Parcella inviata a mezzo raccomandata a/r all'assistito;
- 2) Atto di costituzione in mora recapitato presso la residenza anagrafica o il domicilio dichiarato o se risulta dagli atti presso il luogo ove l'assistito esercita abitualmente la propria attività lavorativa;
- 3) Tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito (pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo qualora risulti dagli atti lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti), anche all'esito della attività di ricerca effettuata dall'Ufficio UNEP ai sensi della normativa vigente;

Procedura per l'attività di recupero del credito – insolvibili:

Il difensore potrà aggiungere le spese sostenute e gli onorari per l'esperimento delle procedure di recupero del credito professionale di cui all'art. 116 D.P.R. 115/2002 che verranno liquidati con un compenso forfettario per onorari da € 250,00 a € 600,00.

Per i **cd. "irreperibili di fatto"**:

- Ipotesi 1) (quando il difensore non ha ancora effettuato verifiche sulla effettiva reperibilità dell'assistito alla conclusione della fase)

Parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica o l'ultimo domicilio dichiarato o eletto come risultante dagli atti (se diverso dallo studio legale); se trattasi di straniero sedicente e/o senza fissa dimora indicare nell'istanza gli atti che evidenzino la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione e/o l'assenza di dimora o di domicilio in Italia:

- 1) Verifica anagrafica aggiornata negativa (laddove risultasse in precedenza una residenza);
- 2) Certificato negativo Dipartimento DAP, con indicazione di tutti gli eventuali alias se straniero (richiesta da inviare via PEC a ricercaristretti@giustiziacerit.it — per la modalità di richiesta consultare il link: https://www.giustida.it/giustizia/it/mg—3_8_13.wp);
- 3) Se l'imputato è cittadino extra UE e dagli atti non risulta alcuna residenza o domicilio in Italia il difensore deve produrre richiesta rivolta al Consolato di riferimento tramite PEC o PEO (in assenza di PEC) circa l'esistenza del domicilio o residenza all'estero. In caso di mancata risposta entro 15 giorni dalla richiesta lo straniero sarà considerato irreperibile.

- Ipotesi 2) (quando il difensore ha già effettuato verifiche sulla effettiva irreperibilità dell'assistito prima della conclusione della fase)

Lettera da cui si evince che l'imputato risulta sconosciuto o non reperibile presso l'ultimo domicilio dichiarato o eletto come risultate dagli atti (se diverso dallo studio legale) in epoca precedente al momento della definizione del processo;

- 1) Verifica anagrafica aggiornata negativa (laddove risultasse in precedenza una residenza);
- 2) Certificato negativo Dipartimento DAP, con indicazione di tutti gli eventuali alias se straniero (richiesta da inviare via PEC a ricercaristretti@giustiziacer.it — per la modalità di richiesta consultare il link: <https://www.giustida.it/giustizia/it/mg—3813.wp>).

Per i **c.d. soggetti dichiarati “irreperibili” - fase pre-sentenza N.D.P. – andrà allegato il decreto di irreperibilità ex art 159 cpp**

Per i c.d. soggetti dichiarati “irreperibili” – sentenza N.D.P.

Nel caso in cui venga chiesta la liquidazione a seguito della sentenza NDP ex art. 420 - quater c. 2 c.p.p., il difensore di ufficio dovrà limitarsi a produrre l'istanza di liquidazione e la nota redatta secondo le indicazioni del presente protocollo, (per il deposito telematico - vedere quanto sopra - si applica la procedura sopra indicata) oltre alla ricevuta dell'avvenuto deposito telematico. In caso di rintraccio dell'assistito e conseguente riapertura del procedimento, al medesimo difensore sarà liquidata esclusivamente la fase successiva e non quella eventualmente già liquidata per la fase precedente definita con la sentenza NDP. In questo caso il difensore dovrà allegare all'istanza anche copia del precedente decreto di liquidazione.

Le istanze di liquidazione con richieste diverse, nell'importo e/o nelle voci, (motivate dal difensore) da quelle dei parametri concordati saranno valutate dal Giudice e trattate secondo le procedure ordinarie.

Per qualsiasi liquidazione effettuata dal giudice, la riduzione di 1/3 ex. Art. 106bis DRP 115/2002 si applica sull'importo comprensivo delle fasi più eventuali aumenti (laddove non escluso espressamente dal presente protocollo: ad esempio si veda Nota INDAGINI DIFENSIVE, già importo forfettario complessivo al netto di aumenti e riduzioni di legge). Sul successivo risultato si applicherà l'aumento del 15% per le spese generali. L'onorario riconosciuto per l'attività di recupero del credito è escluso dal predetto conteggio, essendo una quantificazione forfettaria esclusa dall'attività penale svolta (cfr. precedente punto D).

Nel conteggio del numero di udienze da liquidare si terranno conto solo delle udienze effettive, escluse quelle di legittimo impedimento, astensione, mancanza del giudice titolare o altre cause di mero rinvio. Ai fini della liquidazione, non verranno conteggiate le udienze dove il difensore viene sostituito ex art. 97 comma 4 C.P.P.

*** *** ***

LIQUIDAZIONI STANDARD PER LE TIPOLOGIE DI
PROCEDIMENTI PIÙ FREQUENTI

GIUDICE DI PACE

IPOTESI A: ARCHIVIAZIONE IN FASE DI INDAGINI senza esercizio dell'azione penale e con attività istruttoria (interrogatorio, memoria); non verrà applicata la fase introduttiva se manca attività istruttoria

per la fase di studio: € 200,00

per la fase introduttiva € 400,00

Totale: € 600,00

Diminuzione ex art. 106 bis DPR 115/2002: - € 200,00

Totale: € 400,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 60,00

Totale € 460,00

IPOTESI BASE A BIS (sentenze ex art. 129 c.p.p.)

per la fase di studio: € 200,00

per la fase decisoria: € 346,00

Totale: € 546,00

Diminuzione ex art. 106 bis DPR 115/2002: - € 182,00

Totale: € 364,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 54,60

Totale € 418,60

IPOTESI BASE B (sentenze ex art. 129 c.p.p., con fase introduttiva - introdotto tramite ricorso immediato)

per la fase di studio: € 198,00

per la fase introduttiva: € 340,00

per la fase decisoria: € 347,00

Totale: € 885,00

Diminuzione ex art. 106 bis DPR 115/2002: - € 295,00

Totale € 590,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 88,50

Totale € 678,50

IPOTESI BASE C (dibattimento ipotesi base)

per la fase di studio: € 318,00

per la fase istruttoria: € 540,00

per la fase decisoria: € 492,00

Totale: € 1.350,00

Diminuzione ex art. 106 bis DPR 115/2002: - € 450,00

Totale: € 900,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 135,00

Totale € 1035,00

IPOTESI BASE D (dibattimento ipotesi base, con fase introduttiva - introdotto tramite ricorso immediato)

per la fase di studio: € 318,00

per la fase introduttiva: € 374,00

per la fase istruttoria: € 536,00

per la fase decisoria: € 482,00

Totale: € 1.710,00

Diminuzione ex art. 106 bis DPR 115/2002 - € 570,00

Totale: € 1.140,00

Aumento del 15% per spese generali € 171,00

Totale € 1.311,00

IPOTESI BASE E (dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)

per la fase di studio: € 318,00

per la fase istruttoria: € 756,00

per la fase decisoria: € 582,00

Totale: € 1.656,00

Diminuzione ex art. 106 bis DPR 115/2002 - € 552,00

Totale: € 1.104,00

Aumento del 15% per spese generali € 165,60

Totale € 1.269,60

IPOTESI BASE F (dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati; con fase introduttiva - introdotto tramite ricorso immediato)

per la fase di studio: € 318,00

per la fase introduttiva: € 372,00

per la fase istruttoria: € 756,00

per la fase decisoria: € 582,00

Totale: € 2.028,00

Diminuzione ex art. 106 bis DPR 115/2002 - € 676,00

Totale: € 1.352,00

Aumento del 15% per spese generali € 202,80

Totale € 1.554,80

**LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI IN MATERIA DI VIOLAZIONE T.U. IMMIGRAZIONE
di semplice definizione**

IPOTESI BASE G (procedimento definito in un'unica udienza senza istruttoria)

per la fase di studio: € 198,00

per la fase decisoria: € 348,00

Totale: € 546,00

Diminuzione ex art. 106 bis DPR 115/2002 - € 182,00

Totale: € 364,00

Aumento del 15% per spese generali € 54,60

Totale € 418,60

IPOTESI BASE H (procedimento definito con istruttoria)

per la fase di studio: € 198,00

per la fase istruttoria: € 396,00

per la fase decisoria: € 348,00

Totale: € 942,00

Diminuzione ex art. 106 bis DPR 115/2002 - € 314,00

Totale: € 628,00

Aumento del 15% per spese generali € 94,20

Totale € 722,20

IPOTESI BASE I (procedimento sospeso ai sensi dell'art. 420 quater comma 2 c.p.p.)

L'istanza dovrà essere presentata all'udienza in cui viene dichiarata la sospensione):

Fase di studio: € 210,00

Fase decisoria: € 300,00

Totale: € 510,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 170,00

Totale: € 340,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 51,00

Totale: € 391,00

1) NEI PROCESSI CON PARTE CIVILE:

Il difensore di p.c. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche la fase introduttiva per l'importo di € 225,00.

Il difensore dell'imputato applicherà alla unica nota un aumento complessivo del 20% (indipendentemente dal numero di parti civili costituite).

2) IN CASO DI MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:

Il difensore dell'imputato e di p.c. introdurrà in nota anche l'importo di € 225,00 per ogni memoria.

3) NEI PROCESSI CON LA DI DIFESA DI PIU' SOGGETTI

Il difensore dell'imputato e di p.c., ai sensi dell'art. 12 del DM 55/2014, applicherà all'unica nota un aumento complessivo del 30% per ogni soggetto oltre il primo (fino ad un massimo di dieci soggetti), e del 10%, per ogni soggetto oltre i primi dieci (fino ad un massimo di venti) cfr. AGGIORNAMENTO DM 37/18

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. Processi che si concludono prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ovvero ex art. 129 c.p.p. e 131 bis c.p. (ad es. prescrizioni, oblazioni, mancanza o remissioni di querela) in udienza predibattimentale e sentenze di non luogo a procedere;

Fase di studio: € 240,00

Fase decisoria: € 720,00

Totale: € 960,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 320,00

Totale: € 640,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 96,00

Totale: € 736,00

Nel caso in cui siano trattate questioni complesse il difensore potrà, motivando, chiedere l'applicazione di aumento della nota dal 15% al 30%.

1 bis. Processi definiti con sentenza di N.D.P. ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.:

Importo forfettario complessivo concordato **€ 600,00**

2. Processi con richiesta di "messa alla prova"

Fase di studio: € 473,00

Fase introduttiva: € 477,00

Fase decisoria € 443,00

Totale: € 1.393,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 464,33

Totale: € 928,67

Aumento del 15% per spese generali: + € 139,30

Totale: € 1.067,97

3. Processi definiti sulla base di sola acquisizione documentale, ovvero "abbreviati semplici" e patteggiamenti

Fase di studio: € 270,00

Fase decisoria: € 840,00

Totale: € 1.110,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 370,00

Totale: € 740,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 111,00

Totale: € 851,00

4. Processi definiti sulla base di sola acquisizione documentale e "abbreviati semplici" (casi più complessi, ovvero con almeno due udienze di discussione):

Fase di studio: € 390,00

Fase decisoria: € 945,00

Totale: € 1.335,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 445,00

Totale: € 890,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 133,50

Totale: € 1.023,50

5. Processi definiti nelle forme del "rito abbreviato condizionato":

Fase di studio: € 390,00

Fase istruttoria: € 600,00

Fase decisoria: € 945,00
Totale: € 1.935,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 645,00
Totale € 1.290,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 193,50
Totale. € 1.483,50

6. Processi con rito direttissimo e convalida arresto + rito speciale)

Fase di studio € 440,00
Fase istruttoria € 400,00
Fase decisoria € 720,00
Totale: € 1.560,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 520,00
Totale: € 1.040,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 156,00
Totale: € 1.196,00

7. Processi dibattimentali con istruttoria semplice (fino a tre testimoni o tre udienze non di mero rinvio)

Fase di studio: € 240,00
Fase istruttoria. € 630,00
Fase decisoria: € 720,00
Totale: € 1.590,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: € 530,00
Totale: € 1.060,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 159,00
Totale: € 1.219,00

8. Processi dibattimentali più complessi (oltre tre testi od oltre tre udienze non di mero rinvio):

Fase di studio: € 360,00
Fase istruttoria: € 870,00
Fase decisoria: € 870,00
Totale: € 2.100,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: € 700,00
Totale: € 1.400,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 210,00
Totale: € 1.610,00

9. Impugnazione sentenze del Giudice di Pace proposta dal difensore; senza fase introduttiva se non proposta dal difensore

Fase di studio € 223,00
Fase introduttiva: € 327,00
Fase decisoria € 918,00
Totale: € 1.468,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 489,33

Totale € 978,67

Aumento del 15% per spese generali: + € 146,80

Totale: € 1.125,47

A) NEI PROCESSI CON PARTE CIVILE:

Il difensore di p.c. ammessa al beneficio introducirà in una unica nota anche la fase introduttiva per l'importo di € 300,00;

Il difensore dell'imputato applicherà alla unica nota un aumento complessivo del 20% (indipendentemente dal numero di parti civili costituite).

B) NEI PROCESSI CON ISTANZE IN MATERIA DI MISURE COERCITIVE PERSONALI

O REALI (revoca e/modifica):

Il difensore dell'imputato applicherà alla nota un aumento complessivo fino al 20%.

C) IN CASO MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:

Il difensore dell'imputato e di p.c. o persona offesa in materia di reati da c.d. codice rosso, introducirà in nota anche un importo compreso tra € 280,00 ed € 400,00 per ogni memoria. È fatta salva la facoltà del giudice, motivando, di decurtare l'importo valutando l'impegno profuso nella redazione della memoria.

D) NEI PROCESSI CON LA DI DIFESA DI PIU' SOGGETTI

Il difensore dell'imputato e di p.c., ai sensi dell'art. 12 del DM 55/2014 (come modificato dal DM 37/18), applicherà all'unica nota un aumento complessivo del 30% per ogni soggetto oltre il primo (fino ad un massimo di dieci soggetti), e del 10%, per ogni soggetto oltre i primi dieci (fino ad un massimo di venti).

E) PROCEDIMENTO APPLICAZIONE PENE DETENTIVE BREVI O PENA SOSTITUTIVA (PROCEDURA EX ART. 545BIS C.P.P.) con udienza successiva

Il difensore dell'imputato applicherà un aumento fino al 30% sulla fase decisoria

F) NEI PROCEDIMENTI PROVENIENTI DA OPPOSIZIONE A DPC

Il difensore introducirà in nota anche la fase introduttiva per l'importo di €300,00.

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

10. Processi dibattimentali non complessi (fino a tre testi o tre udienze):

Fase di studio: € 390,00

Fase istruttoria: € 960,00

Fase decisoria: € 960,00

Totale: € 2.310,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: € 770,00

Totale: € 1.540,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 231,00

Totale: € 1.771,00

11. Processi dibattimentali (oltre tre testimoni o tre udienze non di mero rinvio):

La nota di cui al punto 10) sarà aumentata del 25%

12. Processo definito con sentenza di NDP ai sensi dell'art.420 quater c.p.p.: cfr. liquidazione come da punto 1 bis) Tribunale Monocratico del Protocollo.

Importo forfettario complessivo concordato **€ 600,00**

13. Processo con rito direttissimo e convalida arresto + rito speciale.

Fase di studio: **€ 470,00**

Fase istruttoria: **€ 400,00**

Fase decisoria: **€ 900,00**

Totale: **€ 1.770,00**

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - **€ 590,00**

Totale **€ 1.180,00**

Aumento del 15% per spese generali: + **€ 177,00**

Totale: € 1.357,00

A) NEI PROCESSI CON PARTE CIVILE:

Il difensore di p.c. ammessa al beneficio introdurrà in una unica nota anche la fase introduttiva per l'importo di **€ 390,00**.

Il difensore dell'imputato applicherà alla unica nota un aumento complessivo del 20% (indipendentemente dal numero di parti civili costituite).

B) NEI PROCESSI CON ISTANZE IN MATERIA DI MISURE COERCITIVE PERSONALI O REALI (revoca e/o modifica):

Il difensore dell'imputato e della persona offesa applicherà alla nota un aumento complessivo fino al 20% (comprendenti tutte le istanze presentate nel corso delle indagini preliminari).

C) IN CASO DI MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:

Il difensore dell'imputato e di p.c. introdurrà in nota anche la fase introduttiva per un importo compreso tra **€ 380,00** ed **€ 480,00** per ogni memoria. È fatta salva la facoltà del giudice, motivando, di decurtare l'importo valutando l'impegno profuso nella redazione della memoria.

D) NEI PROCESSI CON LA DI DIFESA DI PIU' SOGGETTI:

Il difensore dell'imputato e di p.c., ai sensi dell'art. 12 del DM 55/2014 (come modificato dal DM 37/18), applicherà all'unica un aumento complessivo del 30% per ogni soggetto oltre il primo (fino ad un massimo di dieci soggetti), e del 10%, per ogni soggetto oltre i primi dieci (fino ad un massimo di venti).

E) NEI PROCEDIMENTI CON PIU' DI 5 IMPUTATI (fatti salvi i casi molto complessi, da definirsi ex art. 12 c. 2 DM 55/14 e ss.)

Nel caso in cui il difensore assista un solo soggetto, ma in un processo complesso con numerosi imputati e comunque superiori a 5 (ad es. associazioni o concorso di persone), applicherà in nota un aumento forfettario del 25%.

F) PROCEDIMENTO CON APPLICAZIONE DI PENE DETENTIVE BREVI O PENA SOSTITUTIVA (PROCEDURA EX ART. 545BIS C.P.P.):

Il difensore dell'imputato applicherà un aumento fino al 30% sulla fase decisoria

INDAGINI PRELIMINARI-GIP

14. Udienza convalida arresto GIP

Fase di studio: € 280,00

Fase istruttoria: € 250,00

Fase decisoria: € 400,00

Totale: € 930,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 310,00

Totale: € 620,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 93,00

Totale € 713,00

15. Interrogatorio di garanzia post applicazione misura cautelare (o preventivo)

Fase di studio: € 425,00

Fase istruttoria: € 520,00

Totale: € 945,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 315,00

Totale € 630,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 94,50

Totale € 724,50

16. Richiesta di patteggiamento nel corso delle indagini preliminari

Fase di studio: € 800,00

Fase introduttiva: € 500,00

Fase decisoria: € 500,00

Totale: € 1.800,00

Diminuzione ex art. 106bis D.P.R. 115/2002: - € 600,00

Totale € 1.200,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 180,00

Totale € 1.380,00

17. Richiesta di ammissione alla Messa alla Prova nel corso delle indagini preliminari + IPOTESI DI MAP EX ART. 464 – TER 1 C.P.P. (fase introduttiva solo se richiesta dalla parte e non di iniziativa del PM)

Fase di studio: € 800,00
Fase introduttiva: € 700,00
Fase decisoria: € 600,00
Totale: 2100,00
Diminuzione ex art. 106bis D.P.R. 115/2002: - € 700,00
Totale: € 1.400,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 210,00
Totale: € 1610,00

ARCHIVIAZIONE - INDAGINI PRELIMINARI - GIP

18. In fase di indagini preliminari con o senza esercizio dell'azione penale con attività introduttiva (memoria, ecc..) e istruttoria (interrogatorio, ecc..); non verrà applicata la fase introduttiva e/o istruttoria se è mancata detta attività

Fase di studio: € 650,00
Fase introduttiva € 330,00
Fase istruttoria: € 520,00
Totale: € 1.500,00
Diminuzione ex art. 106bis D.P.R. 115/2002: - € 500,00
Totale € 1.000,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 150,00
Totale: € 1.150,00

19. In fase post 415 bis c.p.p. con attività introduttiva (memoria, ecc..) e istruttoria (interrogatorio, ecc...) con o senza archiviazione; non verrà applicata la fase introduttiva e/o istruttoria se è mancata detta attività

Fase di studio: € 800,00
Fase introduttiva € 330,00
Fase istruttoria: € 520,00
Totale: € 1650,00
Diminuzione ex art. 106bis D.P.R. 115/2002: - € 550,00
Totale € 1.100,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 165,00
Totale: € 1.265,00

TRIBUNALE DEL RIESAME E APPELLO

I compensi dei procedimenti avanti al Tribunale della Libertà sono liquidati dal Giudice titolare del fascicolo portante al termine della fase.

20. Misure cautelari reali e di prevenzione

Fase di studio: € 375,00

Fase introduttiva: € 730,00
Fase decisoria: € 840,00
Totale: € 1.945,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 648,33
Totale: € 1.296,67
Aumento del 15% per spese generali: + € 194,50
Totale € 1.491,17

21. Misure cautelari personali (309 e 310)

Fase di studio: € 375,00
Fase introduttiva: € 1.000,00
Fase decisoria € 1.025,00
Totale: € 2.400,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 800,00
Totale: € 1.600,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 240,00
Totale: € 1.840,00

NEI PROCESSI CON LA DIFESA DI PIU' SOGGETTI

Il difensore, ai sensi dell'art. 12 del DM 55/2014 (come modificato dal DM 37/18), applicherà alla nota un aumento complessivo del 30% per ogni soggetto oltre il primo (fino ad un massimo di dieci soggetti), e del 10%, per ogni soggetto oltre i primi dieci (fino ad un massimo di venti).

INCIDENTE PROBATORIO

22. Assistenza all'incidente probatorio

Il difensore aggiungerà in nota l'importo di **€ 1.000,00** (quale valore finale in relazione alle fasi di studio e istruttoria e già comprensivo degli aumenti e delle riduzioni di legge), oltre spese generali ed accessori di legge.

OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE (FASE GIP) E RECLAMO ex art 410 bis co 3 cpp (FASE TRIB. MON)

23. Opposizione alla richiesta di archiviazione per opponente (anche 131bis c.p.)

Fase di studio: € 630,00
Fase introduttiva: € 840,00

Fase decisoria: € 735,00
Totale: € 2.205,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 735,00
Totale: € 1.470,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 220,50
Totale: € 1.690,50.

24. Opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'indagato per il quale non è prevista la fase introduttiva in assenza dell'atto di opposizione):

Fase di studio: € 840,00
Fase decisoria: € 840,00
Totale: € 1.680,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: € 560,00
Totale: € 1.120,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 168,00
Totale: € 1.288,00

24 bis. Reclamo

Fase di studio: € 240,00
Fase introduttiva: € 300,00
Totale: € 540,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 180,00
Totale: € 360,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 54,00
Totale: € 414,00

**GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA
PRELIMINARE**

UDIENZA PRELIMINARE

25. Processo definito in una sola udienza (solo discussione):

Fase di studio: € 945,00
Fase decisoria: € 1.050,00
Totale: € 1.995,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 665,00
Totale: € 1.330,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 199,50
Totale: € 1.529,50

26. Processo definito in una sola udienza con attività istruttorie (es. escussione teste):

Fase di studio: € 945,00

Fase istruttoria: € 525,00

Fase decisoria: € 1050,00

Totale: € 2.520,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 840,00

Totale: € 1.680,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 252,00

Totale: € 1.932,00

27. Processo definito in due o più udienze senza attività istruttoria (escluse quelle di rinvio):

Fase di studio: € 1.155,00

Fase decisoria: € 1785,00

Totale: € 2.940,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 980,00

Totale: € 1.960,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 294,00

Totale: € 2.254,00

28. Processo definito in due o più udienze con attività istruttoria (escluse quelle di mero rinvio es. perizia):

Fase di studio: € 850,00

Fase istruttoria: € 1040,00

Fase decisoria: € 1470,00

Totale: € 3.360,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 1.120

Totale: € 2240,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 336,00

Totale: € 2.576,00

29. Processo definito con patteggiamento, anche da immediato:

Fase di studio: € 850,00

Fase introduttiva € 620,00

Fase decisoria: € 525,00

Totale: € 1.995,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 665,00

Totale: € 1330,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 199,50

Totale: € 1.529,50

30. Processo definito con giudizio abbreviato semplice (anche se condizionato alla sola produzione documentale), anche da immediato:

Fase di studio: € 840,00

Fase decisoria: € 1470,00
Totale: € 2.310,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 770,00
Totale: € 1540,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 231,00
Totale: € 1.771,00

31. Processi con richiesta di MAP.

Fase di studio: € 850,00
Fase introduttiva € 620,00
Fase decisoria: € 525,00
Totale: € 1.995,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 665,00
Totale: € 1330,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 199,50
Totale: € 1.529,50

32. Processo definito con giudizio abbreviato condizionato (una udienza), anche da immediato:

Fase di studio: € 840,00
Fase istruttoria: € 787,00
Fase decisoria: € 1418,00
Totale: € 3045,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 1015
Totale: € 2030,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 304,50
Totale: € 2.334,50

33. Processo definito con giudizio abbreviato condizionato (due o più udienze per attività istruttoria e discussione), anche da immediato:

Fase di studio: € 840,00
Fase istruttoria € 997,00
Fase decisoria: € 1418,00
Totale: € 3.255,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 1085,00
Totale: € 2170,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 325,50
Totale: € 2.495,50

34. Processi definiti con sentenza di NDP ai sensi dell'art.420 quater c.p.p.: cfr. liquidazione come da punto 1 bis) Tribunale Monocratico del Protocollo.

Importo forfettario complessivo concordato **€ 600,00**

OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE

35. Opposizione D.P. + rito patteggiamento

Fase di studio: € 525,00

Fase introduttiva € 735,00

Fase decisoria: € 630,00

Totale: € 1.890,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 630,00

Totale: € 1260,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 189,00

Totale: € 1.449,00

36. Opposizione D.P. + rito abbreviato secco

Fase di studio: € 630,00

Fase introduttiva € 630,00

Fase decisoria: € 1050,00

Totale: € 2310,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 770,00

Totale: € 1540,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 231,00

Totale: € 1771,00

37. Opposizione D.P. + definizione con MAP.

Fase studio: € 850,00

Fase introduttiva: € 750,00

Fase decisoria: € 1100,00

Totale: € 2700,00

Diminuzione ex art. 106bis D.P.R. 115/2002: - € 900,00

Totale: € 1800,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 270,00

Totale € 2.070,00

38. Opposizione a decreto penale e definizione con rito abbreviato condizionato:

Fase di studio: € 630,00

Fase introduttiva € 630,00

Fase istruttoria € 525,00

Fase decisoria: € 1050,00

Totale: € 2835,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 945,00

Totale: € 1890,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 283,50

Totale: € 2.173,50

39. Istanza di conversione/sostituzione della pena del D.P. con lavori di pubblica utilità (si tratta dell'istanza di conversione da proporre entro 15 giorni in assenza di

opposizione come previsto dalla S.C.) e richiesta di emissione di decreto penale con ammissione alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità da parte del difensore

Fase di studio: € 500,00

Fase introduttiva: € 700,00

Totale: € 1.200,00

Diminuzione ex art. 106bis D.P.R. 115/2002: - € 400,00

Totale: € 800,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 120,00

Totale: € 920,00

A) NEI PROCESSI CON PARTE CIVILE:

Il difensore di p.c. ammessa al beneficio introdurrà all'unica nota anche la fase introduttiva per l'importo di €. 600,00

Il difensore dell'imputato applicherà alla unica nota un aumento complessivo del 20% (indipendentemente dal numero di parti civili costituite).

B) NEI PROCESSI CON ISTANZE IN MATERIA DI MISURE COERCITIVE PERSONALI O REALI:

Il difensore dell'imputato e della persona offesa applicherà alla nota un aumento complessivo fino al 20% (comprendenti tutte le istanze presentate nel corso delle indagini preliminari).

C) IN CASO DI MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:

Il difensore, anche di p.c., introdurrà in nota anche la fase introduttiva per un importo compreso tra € 500,00 ed € 650,00 per ogni memoria. È fatta salva la facoltà del giudice, motivando, di decurtare l'importo valutando l'impegno profuso nella redazione della memoria.

D) NEI PROCESSI CON LA DI DIFESA DI PIU' SOGGETTI:

Il difensore dell'imputato e di p.c., ai sensi dell'art. 12 del DM 55/2014 (come modificato dal DM 37/18), applicherà all'unica nota un aumento complessivo del 30% per ogni soggetto oltre il primo (fino ad un massimo di dieci soggetti), e del 10%, per ogni soggetto oltre i primi dieci (fino ad un massimo di venti).

E) NEI PROCEDIMENTI CON PIU' DI 5 IMPUTATI (fatti salvi i casi molto complessi, da definirsi ex art. 12 c. 2 DM 55/14 e ss) E/O CON 5 O PIU' UDIENZE.

Nel caso in cui il difensore difenda un solo soggetto ma in un processo complesso con numerosi imputati e comunque superiori a 5 (ad es. associazioni o concorso di persone) applicherà in nota un aumento forfettario del 25%. Nel caso in cui vi siano 5 o più udienze (non di mero rinvio) il difensore potrà applicare un aumento complessivo del 10%.

F) PROCEDIMENTO APPLICAZIONE PENE DETENTIVE BREVI O PENA SOSTITUTIVA (PROCEDURA EX ART. 545BIS C.P.P.):

Il difensore applicherà un aumento fino al 30% sulla fase decisoria.

G) INDAGINI DIFENSIVE:

Il difensore applicherà alla nota un aumento forfettario complessivo di € 250,00 in caso di acquisizioni documentali e di € 750,00 nel caso di assunzione di informazioni (in relazione

alle fasi di studio e istruttoria e già comprensivo degli aumenti e delle riduzioni di legge), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE EX ART. 666 C.P.P. DAVANTI AL G.I.P. AL GIUDICE MONOCRATICO E AL COLLEGIO

40. Incidente di esecuzione promosso dalla difesa (e procedure per declaratoria di estinzione del reato) definito de plano:

Fase di studio: € 428,00

Fase introduttiva: € 387,00

Totale: € 815,00

Diminuzione ex art. 106bis D.P.R. 115/2002: - € 271,66

Totale € 543,34

Aumento del 15% per spese generali: + € 81,50

Totale: € 624,84

41. Incidente di esecuzione con udienza di discussione (se promosso dal P.M. non si Considera la fase introduttiva), davanti a Tribunale monocratico e collegiale

Fase di studio: € 426,00

Fase introduttiva: € 414,00

Fase decisoria: € 720,00

Totale: € 1.560,00

Diminuzione ex art. 106bis D.P.R. 115/2002: - € 520,00

Totale € 1.040,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 156,00

Totale € 1.196,00

42. Incidente di esecuzione con udienza di discussione (se promosso dal P.M. non si considera la fase introduttiva), davanti a GIP/GUP

Fase di studio: € 850,00

Fase introduttiva € 750,00

Fase decisoria: € 762,50

Totale: € 2362,50

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 787,50

Totale: € 1575,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 236,25

Totale: € 1.811,25

IN CASO DI MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:


Il difensore inserirà in nota anche la fase introduttiva per un importo compreso tra € 250,00 ed € 350,00 per ogni memoria, salvo diversa richiesta di liquidazione da proporre al Giudice

in presenza di questioni complesse. È fatta salva la facoltà del giudice, motivando, di decurtare l'importo valutando l'impegno profuso nella redazione della memoria.

Agli importi indicati nel presente protocollo vanno aggiunti gli oneri fiscali (IVA e CPA) ove dovuti.

Forlì, li 1 dicembre 1995


Il Presidente del Tribunale di Forlì, Dott. Massimo Di Patria



Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Forlì Dott.ssa Monica Galassi



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì, Avv. Luca Porfiri



Il Presidente della Camera Penale della Romagna, Avv. Licia Zanetti

